

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 98

10 novembre 2022

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI POMPIGNOLI, RAINIERI, PELLONI, BERGAMINI, LIVERANI, OCCHI, FACCI, STRAGLIATI, CATELLANI, BARGI, RANCAN, MONTEVECCHI, MARCHETTI Daniele, DELMONTE

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DE.CO. E ISTITUZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.

Oggetto assembleare n. 5943

Relazione

Con questa proposta di legge si intende consentire ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la valorizzazione dei prodotti tradizionali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che non sono disciplinate dalla legge per la promozione dello sviluppo economico, compito attribuito agli stessi Comuni dagli articoli 2 e 9 dell'ordinamento delle autonomie.

Contestualmente, si propone di istituire e disciplinare il "Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale (DE.CO.)" come peraltro già avvenuto in altre Regioni (Campania, Liguria, Sicilia, Marche e Veneto) in modo da regolamentare in maniera organica un tipo di attestazione di provenienza.

La regolamentazione delle De. Co. ad opera del legislatore regionale non può che avvenire nel rispetto del riparto di competenze tra UE, Stato, Regioni in tema di "marchi", "attestazioni" e "denominazioni" delineato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale.

Si evidenzia, però, che è stata considerata compatibile con la disciplina europea la previsione di "«marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente», da rinvenirsi, quest'ultima, negli artt. 66 e 67 del Regolamento CE n. 207/09 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che attiene ai "Marchi comunitari collettivi" (Corte cost., sent. n. 260 del 2014).

Inoltre, il legislatore regionale deve avere cura di non sovrapporre la disciplina dei "marchi collettivi regionali" o, come nel caso del DDL in questione, delle "denominazioni comunali", a quella delle denominazioni protette a livello europeo.

La presente proposta tende a collocarsi entro la sfera della cultura e della tutela di tradizioni locali che sono in diversi casi strettamente legate - e spesso originate - a prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che tuttavia hanno limitata rilevanza economica per la quantità nella quale vengono destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni.

Non si può, infatti, non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei Comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare: interesse che risulta da tutta una

serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.

La proposta di legge, infatti, intende fornire ai Comuni delle linee guida ed uno strumento normativo per il riconoscimento

e la valorizzazione di prodotti, attività e tradizioni strettamente locali che vantano un'elevata rappresentatività ma che al tempo stesso sono strettamente legati all'ambiente da dove hanno origine e che, proprio per questo, risultano inimitabili.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove, valorizza e sostiene le Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio attraverso la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche locali, nonché attraverso la valorizzazione delle tradizioni, delle esperienze, dei saperi e delle specificità storico culturali del territorio.

2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti alimentari, agroalimentari e enogastronomici, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge regionale promuove la conoscenza e l'espansione, mediante l'istituzione di un apposito Registro regionale, dei prodotti De.Co. così come individuati dai Comuni del cui territorio costituiscono espressione e patrimonio, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449). Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa denominazione decade automaticamente.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) De.Co.: denominazione comunale, deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto De.Co. con il territorio comunale, specificando come tale denominazione non costituisce marchio di qualità o di certificazione ma uno strumento di identificazione, valorizzazione turistico-culturale locale e il riconoscimento stesso del legame esistente tra il prodotto e l'ambito geografico ove si inserisce.

b) Prodotto De.Co.: prodotto alimentare, agroalimentare e enogastronomico, artistico o artigianale, una ricetta della tradizione locale, una tecnica di coltivazione, di allevamento o di pesca, una festa, fiera o sagra di ricorrenza purchè espressione riconosciuta di tradizioni locali;

c) Registro regionale De.Co.: registro di cui all'articolo 3 nel quale sono iscritti i Comuni con prodotti De.Co. e i relativi prodotti De.Co., nonché i soggetti giuridici che effettuano dette produzioni tradizionali;

d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: riferimento orientativo volto a regolarizzare e realizzare procedure

omogenee nell'attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento univoco per l'iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale.

Art. 3

Registro regionale De.Co.

1. È istituito il Registro regionale De.Co. all'interno del quale sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento De.Co., nonché i soggetti giuridici, a titolo individuale o in forma associativa cui sono riconducibili i prodotti De.Co., con ogni informazione utile all'individuazione delle specifiche caratteristiche dei prodotti e della localizzazione e dell'estensione del territorio di riferimento.

2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita deliberazione e rispettivo regolamento comunale, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo.

3. La Giunta regionale individua un logo distintivo per le diverse categorie di prodotti De.Co. iscritti al Registro, quale strumento di loro identificazione e valorizzazione.

4. Il Registro regionale dei comuni con i prodotti De.Co. è tenuto dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con proprio atto e sentita la Commissione Consiliare competente provvede:

a) ad individuare le strutture regionali interessate alla tenuta e alla gestione del Registro regionale De.Co., nonché le modalità, anche digitali, di tenuta e gestione del Registro regionale De.Co.;

b) a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co., di aggiornamento, nonché le modalità di cancellazione dallo stesso;

c) a definire le sezioni e le informazioni che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;

d) a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione ed il suo ritiro;

e) a definire tutte le modalità di diffusione del Registro regionale De.Co..

5. La Giunta regionale, al fine di offrire orientamenti comuni alle Amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, entro centoventiggiorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede, con atto proprio e sentita la commissione consiliare competente, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto Registro.

Art. 4

Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale De.Co.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, con propria deliberazione, approva il regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale De.Co. di seguito Regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dispone in ordine a:

a) individuazione della struttura amministrativa regionale competente alla tenuta del Registro e modalità di tenuta;

b) definizione della strutturazione del Registro e della sua articolazione in sezioni per le diverse tipologie di prodotti De.Co. ed i rispettivi campi informativi di cui le diverse sezioni sono corredate;

- c) definizione delle procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;
- d) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;
- e) regolamentazione dei caratteri tecnici e dimensionali per i loghi distintivi dei diversi prodotti De.Co.;
- f) definizione dei requisiti minimi dei prodotti De.Co. per l'iscrizione al Registro Regionale;
- g) individuazione di modelli di disciplinari per prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.

Art. 5

Promozione dei prodotti De.Co.

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione previsti dall'ordinamento regionale, attua programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti DE.CO., così come individuati dalla presente legge, promuovendone la divulgazione anche attraverso piattaforme digitali, comprese quelle dei soggetti di cui alla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4.
2. La Giunta regionale, in combinato disposto a quanto previsto dalla L.R. 7 aprile 2000, n. 23 e successive modifiche e integrazioni nonché dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, definisce le tipologie di spesa ammissibili per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al comma 1.
3. Al fine di sviluppare l'autenticità, la tradizione identitaria, la sostenibilità delle eccellenze gastronomiche, alimentari, enogastronomiche, turistiche, culteruali e rurali del territorio, la Regione Emilia-Romagna sostiene, anche economicamente, i Comuni che intendono adottare iniziative di promozione e diffusione delle Denominazioni Comunali.

Art. 6

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trasmette alla commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) dati ricognitivi circa i prodotti iscritti nel Registro, suddivisi per tipologie e territorio di riferimento;
 - b) iniziative di promozione delle Denominazioni Comunali attuate ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici. La copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2022-2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).